

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 novembre 2008

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 ottobre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Chieve Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 ottobre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Bianzè Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 ottobre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Fragneto Monforte.
Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 ottobre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Brigida.
Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 6 agosto 2008.

Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 Pag. 6

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 31 ottobre 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3710) Pag. 11

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 31 ottobre 2008.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari. (Ordinanza n. 3711) Pag. 13

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 20 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra De Santis Mariana Paola, di titolo professionale estero, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di avvocato. Pag. 17

DECRETO 20 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Angelini Gabriella Organdina, di titolo professionale estero, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di avvocato. Pag. 18

DECRETO 20 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Broi Alessandra, di titolo professionale estero, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di avvocato Pag. 19

DECRETO 20 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Gnazi Alessandro, di titolo professionale estero, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di avvocato Pag. 20

DECRETO 20 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Paschoalick Chaves Adriana, di titolo professionale estero, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta Pag. 21

Ministero della difesa

DECRETO 23 settembre 2008.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288. Anno 2008. Pag. 22

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 ottobre 2008.

Indizione e modalità di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea «L'Albero dei premi» Pag. 25

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 2 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa auto-trasportatori San Michele C.A.S.A.M. a r.l.», in Portici, e nomina del commissario liquidatore Pag. 26

Ministero della salute

DECRETO 6 maggio 2008.

Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volte ad assicurare continuità nell'attività di sorveglianza epidemiologica in ambito zooprofilattico. Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi Pag. 30

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 27 ottobre 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Glubrava» (pioglitazone+metformina), autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione/C n. 227/2008) Pag. 30

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 1° ottobre 2008.

Disposizioni urgenti relative alla fornitura di energia elettrica nell'ambito del servizio di salvaguardia e del mercato libero. (Deliberazione ARG/elt 143/08) Pag. 32

DELIBERAZIONE 21 ottobre 2008.

Aggiornamento del prezzo medio del combustibile convenzionale per la determinazione del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92. (Deliberazione ARG/elt 154/08) Pag. 34

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore della Convenzione sulla criminalità informatica STCE n. 185, fatta a Budapest il 23 novembre 2001. Pag. 37

Entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002 Pag. 37

Ministero dell'interno: Estinzione della Confraternita Cristo Redentore, in Davagna Pag. 37

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Estensione di abilitazione della CPM Istituto ricerche prove e analisi S.r.l., in Bienno, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità». Pag. 37

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 18/2008 adottata in data 14 marzo 2008 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi - ENPAP Pag. 38

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 6/2008 adottata in data 24 giugno 2008 dall'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - ENPAIA Pag. 38

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 24 adottata in data 21 giugno 2008 dall'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani - ONAOSI Pag. 38

Ministero dello sviluppo economico:

Estensione di abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Certyquality srl» Pag. 38

Estensione di abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «CSI S.p.a.» Pag. 38

Estensione di abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «ICIM S.p.a.» Pag. 38

Estensione di abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «GEOLAB S.r.l.» Pag. 38

Estensione di abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «OCE S.r.l.» Pag. 39

Estensione di abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «AISICO - Associazione italiana per la sicurezza della circolazione» Pag. 39

Estensione di abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «L.T.M. - Laboratorio tecnologico mantovano S.r.l.» Pag. 39

Estensioni di abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, di vari organismi. . . Pag. 39

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, agli organismi Tecnica S.r.l., in Sanremo, e ISI S.r.l., in Canicatti Pag. 41

Avvio del procedimento per lo scioglimento di cinquanta società cooperative aventi sede nelle regioni: Lazio, Puglia, Campania e Basilicata Pag. 41

Agenzia italiana del farmaco:

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Propofol Kabi» Pag. 43

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Sabril». Pag. 43

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Boostrix». Pag. 43

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Motilium» Pag. 43

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi Pag. 44

RETTIFICHE*ERRATA-CORRIGE*

Comunicato relativo all'estratto della determinazione AIC/N n. 1817 del 22 settembre 2008 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "TRALENIL".» . . . Pag. 45

Comunicato relativo al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante: «Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE» Pag. 45

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 247**AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

Provvedimenti concernenti modificazioni e autorizzazioni all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Da 08A08013 a 08A08027

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 ottobre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Chieve.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Chieve (Cremona) ed il sindaco nella persona del sig. Elio Massimo Angelo Bozzetti;

Considerato che, in data 30 marzo 2008, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Chieve (Cremona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Chieve (Cremona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Elio Massimo Angelo Bozzetti.

Il citato amministratore, in data 30 marzo 2008, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chieve (Cremona).

Roma, 16 ottobre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A08098

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 ottobre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Bianzè.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Bianzè (Vercelli) ed il sindaco nella persona del sig. Pier Giuseppe Ariagno;

Considerato che, in data 25 settembre 2008, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Bianzè (Vercelli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bianzè (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pier Giuseppe Ariagno.

Il citato amministratore, in data 25 settembre 2008, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bianzè (Vercelli).

Roma, 10 ottobre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A08099

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 ottobre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Fragneto Monforte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Fragneto Monforte (Benevento) ed il sindaco nella persona del sig. Luigi De Camillis;

Considerato che, in data 30 giugno 2008, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Fragneto Monforte (Benevento) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fragneto Monforte (Benevento) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luigi De Camillis.

Il citato amministratore, in data 30 giugno 2008, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fragneto Monforte (Benevento).

Roma, 16 ottobre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A08100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 ottobre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Brigida.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Santa Brigida (Bergamo) ed il sindaco nella persona del sig. Giovanni Giuseppe Regazzoni;

Considerato che, in data 30 aprile 2008, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Santa Brigida (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Santa Brigida (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giovanni Giuseppe Regazzoni.

Il citato amministratore, in data 30 aprile 2008, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Brigida (Bergamo).

Roma, 16 ottobre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A08101

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 2008.

Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 ed in particolare l'art. 1, comma 8 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del decreto-legge medesimo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 2008;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

Strutture trasferite

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, sono trasferiti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i seguenti uffici di livello dirigenziale generale operanti presso il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264:

a) Segretariato generale, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264;

b) Direzione generale degli affari generali e del personale, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264;

c) Direzione generale dell'università, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264;

d) Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264;

e) Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264;

f) Direzione generale della ricerca, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264;

g) Direzione generale di sistemi informativi, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264.

2. È trasferita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una posizione dirigenziale generale, operante presso il Segretariato generale di cui al comma 1, lettera a), con incarico attribuito ai sensi dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Sono, altresì, trasferiti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i seguenti 43 uffici dirigenziali di livello non generale individuati presso gli uffici di cui al comma 1:

a) presso il Segretariato generale quattro uffici dirigenziali di livello non generale:

1) Ufficio I - Supporto all'attività istituzionale del Ministro - Assegnazione risorse ai centri di responsabilità;

2) Ufficio II - Rapporti con l'ANVUR;

3) Ufficio III - Comunicazione istituzionale e attività ispettive del Ministero;

4) Ufficio IV - Flussi finanziari e bilancio;

b) presso la Direzione generale degli affari generali e del personale cinque uffici dirigenziali di livello non generale:

1) Ufficio I - Fabbisogni finanziari;

2) Ufficio II - Reclutamento e formazione delle risorse umane;

3) Ufficio III - Stato giuridico del personale e contenzioso;

4) Ufficio IV - Affari generali, acquisti e risorse strumentali;

5) Ufficio V - Trattamento economico fondamentale e accessorio del personale;

c) presso la Direzione generale dell'università dieci uffici dirigenziali di livello non generale:

1) Ufficio I - Statuti, regolamenti generali e organi accademici;

2) Ufficio II - Ordinamenti e regolamenti didattici;

3) Ufficio III - Finanziamento del sistema universitario;

4) Ufficio IV - Cooperazione interuniversitaria;

5) Ufficio V - Programmazione e valutazione del sistema universitario;

6) Ufficio VI - Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e riconoscimenti giuridici;

7) Ufficio VII - Consiglio universitario nazionale;

8) Ufficio VIII - Formazione dei medici specialisti e rapporti con il SSN;

9) Ufficio IX - Dottorati di ricerca e formazione *post-lauream*;

10) Ufficio X - Formazione degli insegnanti e apprendimento permanente;

d) presso la Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica cinque uffici dirigenziali di livello non generale:

1) Ufficio I - Affari economici e generali;

2) Ufficio II - Ordinamenti didattici;

3) Ufficio III - Statuti, organi accademici e personale;

4) Ufficio IV - Programmazione, sviluppo e valutazione del sistema;

5) Ufficio V - Ricerca, produzione artistica e formazione finalizzata;

e) presso la Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio quattro uffici dirigenziali di livello non generale:

1) Ufficio I - Formazione continua, tutorato e agevolazioni economiche agli studenti;

2) Ufficio II - Condizione studentesca e accessi ai corsi universitari a programmazione nazionale;

3) Ufficio III - Collegi e residenze universitarie;

4) Ufficio IV - Consiglio nazionale studenti universitari e potenziamento attività sportiva universitaria;

f) presso la Direzione generale della ricerca dodici uffici dirigenziali di livello non generale:

1) Ufficio I - Affari economici e generali;

2) Ufficio II - Promozione e programmazione della ricerca;

3) Ufficio III - Finanziamento, valutazione e vigilanza enti;

4) Ufficio IV - Incentivazione e valorizzazione della ricerca pubblica;

5) Ufficio V - Programmi speciali di ricerca e diffusione della cultura scientifica;

6) Ufficio VI - Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese;

7) Ufficio VII - Programmi operativi comunitari per le aree sottoutilizzate cofinanziate dai fondi strutturali;

8) Ufficio VIII - Comunicazione e diffusione dei programmi e dei risultati della ricerca;

9) Ufficio IX - Partecipazione italiana alle iniziative e agli organismi comunitari;

10) Ufficio X - Partecipazione italiana ad iniziative e ad organismi internazionali multinazionali;

11) Ufficio XI - Cooperazione scientifica bilaterale;

12) Ufficio XII - Ricerca aerospaziale;

g) presso la Direzione generale di sistemi informativi tre uffici dirigenziali di livello non generale:

1) Ufficio I - Infrastrutture tecnologiche del Ministero;

2) Ufficio II - Censimento e ricognizione delle banche dati di interesse del Ministero e diffusione dei mezzi informatici nell'Amministrazione;

3) Ufficio III - Gestione banche dati del Ministero - Rilevazioni statistiche.

4. Sono altresì trasferiti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli organismi operanti presso il Ministero dell'università e della ricerca riordinati ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il Consiglio universitario nazionale (CUN) e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU).

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione

1. Ferma restando l'unità dei vertici di cui all'art. 1, comma 20 del decreto-legge n. 85 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, gli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57 sono trasferiti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 agosto 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

*Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione*
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2008

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 327

ALLEGATO I

ELENCAZIONE DEGLI UFFICI DI LIVELLO GENERALE E NON GENERALE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

1) Dipartimento per l'istruzione:

a) cinque uffici di livello dirigenziale non generale con compiti di supporto;

b) un ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza;

c) quaranta posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva.

1.1 Direzione generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica:

a) 10 uffici dirigenziali non generali.

1.2 Direzione generale per il personale scolastico:

a) dieci uffici dirigenziali non generali;

b) tre uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza.

1.3 Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione:

a) dieci uffici dirigenziali non generali;

b) un ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza.

1.4 Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni:

a) sei uffici dirigenziali non generali.

2) Dipartimento per la programmazione:

a) 4 uffici dirigenziali non generali;

b) 2 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza.

2.1 Direzione generale per gli studi e la programmazione e per i sistemi informativi

a) nove uffici dirigenziali non generali.

2.2 Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio:

a) nove uffici dirigenziali non generali.

2.3 Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali:

a) sette uffici dirigenziali non generali;

b) due uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza.

2.4 Direzione generale per gli affari internazionali:

a) sei uffici dirigenziali non generali;

b) un ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza.

3) Uffici scolastici regionali.

3.1 Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo:

a) otto uffici dirigenziali non generali;

b) tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.2 Ufficio scolastico regionale per la Basilicata:

a) cinque uffici dirigenziali non generali;

b) otto posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.3 Ufficio scolastico regionale per la Calabria:

a) undici uffici dirigenziali non generali;

b) diciassette posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.4 Ufficio scolastico regionale per la Campania:

a) sedici uffici dirigenziali non generali;

b) trentadue posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.5 Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna:

a) diciotto uffici dirigenziali non generali;

b) ventiquattro posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.6 Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia:

a) otto uffici dirigenziali non generali;

b) tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.7 Ufficio scolastico regionale per il Lazio:

a) quindici uffici dirigenziali non generali;

b) trentuno posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.8 Ufficio scolastico regionale per la Liguria:

a) otto uffici dirigenziali non generali;

b) tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.9 Ufficio scolastico regionale per la Lombardia:

a) ventidue uffici dirigenziali non generali;

b) trentadue posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.10 Ufficio scolastico regionale per le Marche:

a) otto uffici dirigenziali non generali;

b) tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.11 Ufficio scolastico regionale per il Molise:

a) cinque uffici dirigenziali non generali;

b) otto posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.12 Ufficio scolastico regionale per il Piemonte:

a) sedici uffici dirigenziali non generali;

b) ventitre posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.13 Ufficio scolastico regionale per la Puglia:

a) tredici uffici dirigenziali non generali;

b) diciotto posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.14 Ufficio scolastico regionale per la Sardegna:

a) nove uffici dirigenziali non generali;

b) tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.15 Ufficio scolastico regionale per la Sicilia:

a) diciannove uffici dirigenziali non generali;

b) ventisei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.16 Ufficio scolastico regionale per la Toscana:

a) venti uffici dirigenziali non generali;

b) ventisei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.17 Ufficio scolastico regionale per l'Umbria:

a) cinque uffici dirigenziali non generali;

b) otto posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.18 Ufficio scolastico regionale per il Veneto:

a) quattordici uffici dirigenziali non generali;

b) ventuno posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

4. Organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione riordinati ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI).

ALLEGATO 2

Dotazione organica del Ministero della pubblica istruzione

Personale dirigenziale	
Dirigente di prima fascia	30*
Dirigente di seconda fascia amministrativi	320**
Dirigente di seconda fascia tecnici	379
Totale	729

* compreso un posto dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n.165/2001 e un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

** compresi 14 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale

Area funzionale C - posizione economica C3	1.000
Area funzionale C - posizione economica C2	1.255
Area funzionale C - posizione economica C1	1.829
Area funzionale B - posizione economica B3	2.103
Area funzionale B - posizione economica B2	1.796
Area funzionale B - posizione economica B1	818
Area funzionale A - posizione economica A1	583
Totale	9.384
Totale complessivo	10.113

ALLEGATO 3

Dotazione organica del personale del Ministero dell'università e della ricerca

Personale dirigenziale	
Dirigente di prima fascia	8
Dirigente di seconda fascia amministrativi	52*
Totale	60

* compresi 9 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale

Area funzionale C - posizione economica C3	88
Area funzionale C - posizione economica C2	94
Area funzionale C - posizione economica C1	134
Area funzionale B - posizione economica B3	105
Area funzionale B - posizione economica B2	70
Area funzionale B - posizione economica B1	40
Area funzionale A - posizione economica A1	20
Totale	551
Totale complessivo	611

ALLEGATO 4

Dotazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

	Ministero pubblica istruzione	Ministero università ricerca	Totale
Dirigenti generali	1	-	1
Dirigenti di seconda fascia	14	9	23
Personale non dirigenziale	179	91	270
Totale complessivo	194	100	294

ALLEGATO 5

Personale effettivamente in servizio alla data del 16 maggio 2008.

AREE	M.P.I.					M.U.R.					Totale					TOTALE GENERALE
	di ruolo	com. in	com. out	comma 4	co. 5bis e 6	di ruolo	com. in	com. out	comma 4	co. 5bis e 6	di ruolo	com. in	com. out	comma 4	co. 5bis e 6	
Dirigenti:																
1 ^a fascia	22			4	2	5			1		27			5	2	34
2 ^a fascia																0
amm.vi	144		2		66	21					165		2		66	229
tecnici	133				18						133				18	151
C3	675	1	14			32	4	2			707	5	16			696
C2	983	1	17			50	1	3			1033	2	20			1.015
C1	488	3	16			85	2	1			573	5	17			561
B3	1.801	1	27			73	2				1.874	3	27			1.850
B2	1.077	7	22			49	2	3			1.126	9	25			1.110
B1	725	5	5			23	1	1			748	6	6			748
A1	351		1			2	2				353	2	1			354
Totale	6.399	18	104	4	86	340	14	10	1		6.739	32	114	5	86	6.748

Nei 66 incaricati della dirigenza amministrativa, ai sensi del comma 6, sono compresi 35 dipendenti del M.P.I. appartenenti all'Area C3, dalla quale ovviamente sono stati sottratti.

08A08081

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2008.**Disposizioni urgenti di protezione civile.** (Ordinanza n. 3710).**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2438 del 5 maggio 1996 e n. 2621 del 1° luglio 1997, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota del 3 ottobre 2008 del presidente della regione Molise;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto, l'ordinanza di protezione civile n. 3549 del 25 ottobre 2006 nonché la nota del 7 ottobre 2008 del presidente della regione Liguria;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2621 del 1997, n. 3342 del 2004, n. 3483 del 2005, n. 3559 del 2006 ed in particolare l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3631 del 23 novembre 2007 con cui il Commissario delegato - prefetto di Catania doveva, tra l'altro, trasferire ai soggetti attuatori degli interventi e delle opere, la documentazione amministrativa e contabile e le residue risorse finanziarie da destinare al completamento delle iniziative poste in essere in regime straordinario nonché la nota del 29 luglio 2008 dell'Ufficio del Genio civile di Catania;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008 art. 15, n. 3652 del 2008, art. 6, n. 3663 del 2008, n. 3669 del 17 aprile art. 1, n. 3698 del 29 agosto 2008, n. 3704 del 2008 e n. 3707 del 2008;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e l'art. 7-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Teramo e di

Ascoli Piceno a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 6 e 7 ottobre 2007 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 2008 e successive modificazioni nonché la nota del 1° ottobre 2008 del Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2008, con il quale lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2008;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008 e n. 3675 del 28 maggio 2008, nonché la comunicazione del capo di Gabinetto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 3 ottobre 2008;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il definitivo completamento delle iniziative relative ai dissesti idrogeologici nel comune di Ripalimosani, in contrada Covatta ed in contrada Lama del Gallo e nel comune di Petacciato, in provincia di Campobasso, e di cui alle ordinanze di protezione civile n. 2438 del 5 maggio 1996 e n. 2621 del 1° luglio 1997, e successive modifiche ed integrazioni, il presidente della regione Molise - Commissario delegato è autorizzato a trasferire le disponibilità finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale n. 2744 su appositi capitoli di bilancio della regione Molise.

Art. 2.

1. In considerazione del residuo fabbisogno finanziario relativo alle attività ed agli interventi da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale conseguente agli eventi alluvionali verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 sul territorio della regione Liguria, e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3549 del 25 ottobre 2006, e successive modifiche ed integrazioni, il presidente della regione Liguria - Commissario delegato è autorizzato a trasferire su apposito capitolo del bilancio regionale le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1489 aperta ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2880 del 13 novembre 1998.

Art. 3.

1. Al fine di completare gli interventi di consolidamento e regimazione delle acque di superficie e di falda in località Vampolieri nel territorio dei comuni di Ac-

castello e Aci Catena, in provincia di Catania, programmati ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2621 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, il Genio civile di Catania - soggetto attuatore, è autorizzato ad utilizzare le economie di gara per la definizione di eventuali accordi bonari, previa preventiva autorizzazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

1. Il comma 11 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, n. 3663, è sostituito dal seguente: «11. Per le motivazioni del pari indicate nelle premesse, è istituita una consulta giuridica composta da quattro magistrati amministrativi di cui uno contabile, nominati dal coordinatore della struttura di missione, con compiti consultivi in materia giuridico-amministrativa.».

2. All'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008 è aggiunto il seguente comma: «4. Ai soggetti attuatori di cui al comma 1, non appartenenti ai ruoli del Dipartimento della protezione civile, spetta il rimborso delle documentate spese di viaggio dal luogo di residenza ai luoghi connessi all'organizzazione ed allo svolgimento del vertice G8, nonché delle spese di soggiorno e vitto nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti di prima fascia dello Stato.».

3. All'art. 15, comma 5, primo capoverso, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3642 del 16 gennaio 2008 le parole «6 aprile 163» sono sostituite dalla parole «12 aprile 2006, n. 163».

4. Per il proseguimento degli interventi e delle iniziative correlate all'organizzazione del grande evento relativo alla Presidenza italiana del vertice G8, il prof. Gian Michele Calvi è nominato soggetto attuatore in sostituzione dell'ing. Fabio De Santis, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri n. 3684 del 13 giugno 2008, e si avvale della struttura di missione per il 15° anniversario dell'Unità nazionale, fatta salva l'azione di coordinamento delle attività da porre in essere da parte dell'ing. Angelo Balducci, Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3684 del 13 giugno 2008.

Art. 5.

1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, le Missioni di cui all'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008, ognuna per quanto di competenza, sono autorizzate a trasferire al bilancio regionale le residue risorse finanziarie assegnate per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania ai sensi della delibera di giunta n. 2014 del 2003 e successive, a

valere su Fondi POR, annualità 2000-2006 - misura 1.7, nonché a trasmettere la pertinente documentazione tecnica-amministrativa.

2. La regione Campania, avvalendosi delle residue risorse finanziarie di cui al comma 1, provvede:

alla conclusione degli interventi in fase di avanzata realizzazione ed alla relativa rendicontazione;

all'esecuzione di quelli non ancora realizzati;

alla riprogrammazione finanziaria delle somme non utilizzate.

3. Le Missioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008 e all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3686 del 1° luglio 2008 sono autorizzate ad effettuare, fino al 31 dicembre 2008, i pagamenti di cui al comma 2.

4. Dopo il comma 2 dell'art. 7-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 è aggiunto il seguente comma: «3. Ai responsabili dei settori di attività individuati dal capo della Missione di cui al presente articolo è attribuita una speciale indennità operativa mensile onnicomprensiva, ad esclusione del trattamento economico di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 250 ore di lavoro straordinario diurno commisurata ai giorni di effettivo impiego.».

5. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3687 del 2 luglio 2008, dopo le parole «anche in posizione di comando» sono aggiunte le parole «nonché da tre unità di personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile di cui due appartenenti ai ruoli non dirigenziali».

6. All'art. 6, comma 1, ultima alinea dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008 dopo le parole «ciclo dei rifiuti» sono aggiunte le parole «con esclusione delle attività negoziali relative a servizi e forniture afferenti ad altre missioni».

7. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008 è aggiunta la seguente alinea «- attività negoziali relative a servizi e forniture afferenti ai compiti propri della missione».

8. Al fine di garantire il regolare svolgimento del ciclo di raccolta dei rifiuti nella regione Campania sono prorogati fino al 15 dicembre 2008 i contratti afferenti alla gestione del sito di stoccaggio provvisorio «Ferrandelle» in S. Maria La Fossa.

9. La missione finanziaria di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, in attesa che la missione aree, siti ed impianti di cui all'art. 7-bis della predetta ordinanza, come modificata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008, determini le tariffe dovute ai gestori di siti di stoccaggio, provvisorio o definitivo, è autorizzata, a provvedere ad attività solutorie dirette, a titolo di anticipazione sui crediti vantati dal Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta, delle spese occorrenti ad assicurare

la correttezza dell'attività gestoria dei siti medesimi, ed in particolare delle spese relative a raccolta, trasporto e smaltimento del percolato.

10. Al comma 1 dell'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008 dopo le parole «14 luglio 2008, n. 123,» sono inserite le parole «nonché siti, aree ed impianti nella titolarità delle società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti».

Art. 6.

1. Al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 2008 le parole «ad assumere personale tecnico amministrativo con contratto a tempo determinato di durata limitata al 31 ottobre 2008» sono sostituite dalla parole «a stipulare contratti di collaborazione per lo svolgimento di attività tecniche ed amministrative».

Art. 7.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la situazione di emergenza correlata al rischio sanitario determinato dalla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini nella provincia di Caserta e zone limitrofe, il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a conferire tre incarichi di livello dirigenziale a personale dotato di adeguate professionalità tecnico-scientifiche, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in deroga all'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed al Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente Area 1 sottoscritto in data 5 aprile 2000; per tali finalità il Ministro delle politiche agricole e forestali è altresì autorizzato, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente al personale di cui all'art. 19, comma 6, del predetto decreto legislativo, chiamato allo svolgimento di funzioni presso enti pubblici aventi competenza istituzionale in materia, a disporre il relativo collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico. Gli oneri connessi alla attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse in dotazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2008.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari. (Ordinanza n. 3711).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari colpito dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici ha causato la perdita di vite umane, numerosi feriti, ingenti danni al tessuto sociale, economico e produttivo, nonché una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione autonoma della Sardegna è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, si avvale dell'opera di uno o più soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il Commissario delegato in particolare provvede:

a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria della viabilità, degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi, nonché alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;

c) all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 8.

4. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare per le finalità di cui alla presente ordinanza, da trasferire al Commissario delegato.

6. Il Commissario delegato provvede, altresì, al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate dalle amministrazioni pubbliche e dal Centro operativo misto istituito presso il comune di Capoterra.

7. Al fine di assicurare una adeguata efficienza operativa del settore della protezione civile regionale il presidente della regione autonoma della Sardegna è autorizzato a porre in essere i necessari adempimenti anche organizzativi.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 6.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonché ai piani ed ai programmi di settore, e costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche

prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

3. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa alla giunta della regione autonoma della Sardegna, che si esprime inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato.

4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzato ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, ai soggetti interessati:

a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro;

b) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili, per un importo non superiore a 60.000 euro;

c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attività e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell'attività deve essere almeno di sei giorni lavorativi.

2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per importi superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

3. Il Commissario delegato definisce, in termini di rigorosa perequazione e sulla base dell'ordine di priorità e delle risorse disponibili, le tipologie di intervento, la disciplina generale dell'assegnazione ed erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese con propri provvedimenti nel rispetto dei criteri generali della normativa comunitaria. I contributi costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze per i danni di cui al presente provvedimento a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni.

4. Il Commissario delegato è, altresì, autorizzato a concedere un contributo a favore dei proprietari, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di 15.000,00 euro sulla base delle spese fatturate per la riparazione, o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti, e comunque per un importo non inferiore ad 3.500,00 euro, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dai Commissari delegati stessi con propri provvedimenti.

5. È altresì concesso un contributo a favore dei soggetti che abitano in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di 5.000,00 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 400,00 euro mensili, e, comunque, nel limite di 100,00 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in 200,00 euro. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili

con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 100,00 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

4. Il Commissario delegato, avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati, sulla base di apposita relazione tecnica all'uopo predisposta, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, provvede per l'allestimento di strutture necessarie per la riparazione delle attività agricole e zootecniche nel limite massimo di spesa di 4.000,00 euro per ogni intervento richiesto, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato una anticipazione.

5. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività irrigue, sono ammessi interventi urgenti di ripristino provvisorio delle derivazioni idrauliche e delle opere di captazione danneggiate ed asservite a tali attività, avendo cura di assicurare comunque l'ufficiosità idraulica dei corsi d'acqua interessati dagli interventi stessi.

Art. 5.

1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato è autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, fino ad un massimo di 30.000,00 euro per ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi franosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato è autorizzato ad anticipare la somma fino ad un massimo di 15.000,00 euro per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

Art. 6.

1. Ad eccezione di quanto previsto nell'art. 4, qualora i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali siano in tutto o in parte risarciti con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

2. I contributi costituiscono altresì anticipazioni su eventuali future provvidenze per i danni di cui al presente provvedimento a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

1. Al fine di assicurare, nell'ambito del territorio della regione autonoma della Sardegna, l'urgente ed indifferibile completamento e sviluppo delle reti per il monitoraggio meteo-pluvio-idrometrico, in particolare della rete radar nazionale, e della rete dei centri funzionali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e dal decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la regione autonoma della Sardegna sono autorizzati ad avvalersi delle procedure di cui all'art. 2.

2. La regione autonoma della Sardegna è altresì autorizzata allo sviluppo ed al rafforzamento, anche con oneri a carico delle risorse di cui al Fondo regionale di protezione civile, del Centro funzionale regionale per i diversi settori di rischio e della Sala operativa integrata regionale di protezione civile.

Art. 8.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 125, 128, 132, 141 e 241, e successive modificazioni;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga;

legge regionale 7 agosto 2007, n. 5.

Art. 9.

1. Per i primi interventi previsti dalla presente ordinanza, è stanziata la somma di 7.000.000,00 di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile, che sarà appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Commissario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali, risorse finanziarie disponibili sul bilancio della regione autonoma della Sardegna, in deroga alle disposizioni normative regionali, economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, nonché ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

4. Le risorse finanziarie di cui alla presente ordinanza sono trasferite al Commissario delegato che potrà chiedere l'istituzione di un'apposita contabilità speciale.

5. Il Commissario delegato provvede alla ripartizione delle somme assegnate per gli eventi di cui alla presente ordinanza, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei

Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, determinandone il relativo compenso e personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 11.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A08182

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra De Santis Mariana Paola, di titolo professionale estero, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra De Santis Mariana Paola, nata il 17 luglio 1971 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale rilasciato dal «Colegio Publico de abogados de la Capital Federal», cui è iscritta dall'ottobre 1995 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che ha conseguito il titolo accademico di «Abogado» presso la «Universidad de Buenos Aires» nell'aprile 1995;

Considerato altresì che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza nel luglio 2007 presso la «Libera Università Maria SS. Assunta» di Roma;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 20 giugno 2008;

Visto il conforme parere del Consiglio nazionale di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra De Santis Mariana Paola, nata il 17 luglio 1971 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia a scelta del candidato, tra le nove sopra indicate oltre che su ordinamento e deontologia professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'Albo degli avvocati.

08A08092

DECRETO 20 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Angelini Gabriella Organdina, di titolo professionale estero, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE**

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, recante a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Angelini Gabriella Organdina, nata il 20 ottobre 1976 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Abogada» presso la «Universidad Central de Venezuela» nel novembre 2003;

Considerato che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio de abogados del Distrito Federal» a Caracas dal dicembre 2003,

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi tenutasi il 20 giugno 2008;

Considerato che il conforme parere iscritto del Consiglio nazionale forense;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Angelini Gabriella Organdina, nata il 20 ottobre 1976 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro,

6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta dal candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su ordinamento e deontologia professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'Albo degli avvocati.

08A08093

DECRETO 20 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Broi Alessandra, di titolo professionale estero, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Broi Alessandra, nata il 7 marzo 1976 a Belluno, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» — rilasciato nell'aprile 2008 dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna) — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Università «Alma Mater studiorum» di Bologna nel novembre 2000, omologato in Spagna nel gennaio 2008;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nell'ottobre 2008;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 luglio 2008;

Sentito il conforme parere scritto dal rappresentante di categoria;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Broi Alessandra, nata il 7 marzo 1976 a Belluno, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie di diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di ordinamento e deontologia professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'Albo degli avvocati.

08A08094

DECRETO 20 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Gnazi Alessandro, di titolo professionale estero, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Gnazi Alessandro, nato il 30 ottobre 1980 a Bracciano (Roma), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» — rilasciato nel dicembre 2007 dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna) — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Libera Università degli studi «Alma SS. Assunta» di Roma nell'aprile 2005, omologato in Spagna nel settembre 2007;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel dicembre 2007;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 luglio 2008;

Sentito il conforme parere scritto dal rappresentante di categoria;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gnazi Alessandro, nato il 30 ottobre 1980 a Bracciano (Roma), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie di diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di ordinamento e deontologia professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'Albo degli avvocati.

08A08095

DECRETO 20 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Paschoalick Chaves Adriana, di titolo professionale estero, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE**

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, recante a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Paschoalick Chaves Adriana, nata il 3 agosto 1972 a Ribeirao Preto (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Brasile, come attestato dal «Conselho regional de Psicologia» di Minas Gerais, cui la richiedente risulta iscritta dal maggio 1999, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo - Sezione A dell'albo e per l'attività di psicoterapeuta;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Psicologa» conseguito presso la «Universidade Federal de Uberlandia» nel febbraio 1999;

Considerato altresì che ha documentato di avere conseguito formazione e di avere svolto attività professionale pluriennale nell'ambito della psicoterapia;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 aprile 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, come risulta dai certificati, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «psicoterapeuta» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 19 maggio 2008 dalla questura di Teramo a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Paschoalick Chaves Adriana, nata il 3 agosto 1972 a Ribeirao Preto (Brasile), cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione di psicologo e dell'attività di psicoterapeuta in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento ai fini dell'attività di psicoterapeuta, di cui al precedente articolo, è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) psicologia sociale e di comunità.

Art. 4.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'annotazione sull'albo degli psicologi, per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

08A08096

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 23 settembre 2008.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288. Anno 2008.

**IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

**E
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale;

Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005 e i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007, recante la ripartizione delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, con il quale è stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo 1319 del programma «protezione sociale per particolari categorie (24.5)» nell'ambito della missione «diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia (24)» per l'importo di euro 7.746.853;

Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile - e del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, in data 9 maggio 2008 e 8 maggio 2008;

Considerato che, per il corrente anno 2008, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile non ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa all'assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Considerato altresì che il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze la domanda per ottenere l'assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi;

Considerato che la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», ha cessato di produrre i suoi effetti dal 31 dicembre 2007;

Considerato che le priorità stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2008, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 30 aprile 2008, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 485 unità, per l'importo annuo complessivo di euro 5.109.960.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2008, pari ad euro 2.636.893, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarli;

b) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento per la prima volta dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002, senza ottenerlo.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2008.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

Art. 2.

1. Le domande per la liquidazione degli assegni per l'anno 2008, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2008 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Fino al 31 dicembre 2008, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto stesso, all'Ufficio nazionale per il servizio civile e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sul fondo di cui al capitolo 1319 Economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2008

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

*Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali*
SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2008
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 11, foglio n. 107

ALLEGATO**MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L'ASSEGNO SOSTITUTIVO
DELL'ACCOMPAGNATORE PER L'ANNO 2008****AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale
e dei servizi

- Direzione centrale dei servizi del tesoro

Ufficio 7

Via Casilina, 3

00182 R O M A

OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n.288).

Il/la sottoscritto/a: cognome..... nome.....
nato/a il.....a.....(Prov.....)
codice fiscale.....
residente a.....(Prov.....)
in via/piazza.....n.....(CAP.....)
tel.....

grande invalido/a di Tabella, E lettera..... (iscrizione n.....) come da allegato mod.69 o decreto
concessivo di pensione, chiede, ai sensi della citata legge 288/2002 , l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore
civile per l'anno 2008.

Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):

- ☐ di avere usufruito per l'anno 2007 dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore o di aver ricevuto comunicazione dall'Ufficio 7 di cui all'articolo 2, comma 2, di averne titolo;
- ☐ di non aver usufruito nell'anno 2008, sino alla data odierna, di accompagnatore del servizio civile;
- ☐ di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge 288/2002 richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati;
- ☐ di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art.1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge , senza ottenerlo, come attestato dagli atti allegati.

Si impegna , inoltre, a dare immediata comunicazione all'Ufficio 7 di cui all'articolo 2, comma 2, dell'eventuale assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.

Con osservanza,

Data e firma.....

Avvertenze

In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del
D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445.

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE****DECRETO 28 ottobre 2008.****Indizione e modalità di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea «L'Albero dei premi».****IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO**

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003, con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «L'Albero dei premi», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i decreti, direttoriali prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 e prot. 2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 che hanno fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 3 novembre 2008 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «L'Albero dei premi».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 30.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco.

Nel biglietto sono presenti due aree di gioco, ognuna ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura. La prima area di gioco, nella parte centrale del biglietto, relativa al «Gioco 1», riproduce l'immagine di un albero di Natale addobbato con una stella e con nove palline colorate; la seconda area di gioco, nella parte inferiore del biglietto, relativa al «Gioco 2», è costituita da una rettangolo nel quale è riprodotta l'immagine di tre pacchi regalo e di una campana sotto la quale è riportata la scritta «premio».

Alla parte superiore del biglietto è annesso un tagliando, separabile da apposita fincatura, contenente le scritte «DA» e «A», che l'acquirente può personalizzare scrivendo negli appositi spazi. È consentito scrivere esclusivamente sul tagliando. Il tagliando non costituisce parte integrante del biglietto. Qualora risultino apposte sul biglietto scritte o segni il biglietto non sarà ritenuto valido per ottenere il pagamento dell'eventuale vincita.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Nella parte posteriore del tagliando annesso al biglietto sono riportate le indicazioni sull'utilizzo dello stesso.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente.

Gioco 1: si deve grattare la stella dell'albero e scoprire il simbolo vincente da essa celato. Si devono poi grattare le nove palline dell'albero per scoprire i simboli da esse celati; se sotto le palline si rinviene una o più volte il simbolo vincente rinvenuto sotto la stella si vince il premio o la somma dei premi indicati sotto il simbolo o i simboli vincenti rinvenuti.

Gioco 2: Si devono grattare i tre pacchi regalo e la campana. Se sotto uno dei pacchi regalo si trova la data 25 DIC, o 31 DIC o 6 GEN si vince il premio indicato sotto la campana.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio Lotterie Nazionali. I biglietti devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio

Lotterie Nazionali. Inoltre i biglietti non devono presentare nessuna scritta, che è consentita soltanto nel tagliando allegato al biglietto di cui al succitato art. 2. Nel caso in cui i biglietti presentino scritte, non risulteranno validi per l'eventuale riscossione dei premi. Infine i biglietti non devono essere contenuti negli elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sarà data adeguata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 60.122.500,00 suddivisa nei seguenti premi:

- n.	2	premi di euro	200.000,00;
- n.	8	premi di euro	50.000,00;
- n.	16	premi di euro	10.000,00;
- n.	425	premi di euro	1.000,00;
- n.	1.000	premi di euro	500,00;
- n.	12.500	premi di euro	100,00;
- n.	30.625	premi di euro	50,00;
- n.	65.000	premi di euro	25,00;
- n.	121.875	premi di euro	20,00;
- n.	176.250	premi di euro	15,00;
- n.	1.353.750	premi di euro	10,00;
- n.	4.432.500	premi di euro	5,00;
- n.	4.350.000	premi di euro	3,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

- presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario n. 56/D 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali provvede a rilasciare al giocatore

apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

- presentando il biglietto presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Intesa Sanpaolo entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo del premio, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 ottobre 2008

p. *Il direttore generale*: RISPOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 8*

08A08200

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa auto-transportatori San Michele C.A.S.A.M. a r.l.», in Portici, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione effettuata in data 7 aprile 2006 dal revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa autotrasportatori San Michele C.A.S.A.M. a r.l.», con sede in Portici (Napoli), costituita in data 1° giugno 1974, n. REA NA-292573 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Giuseppe Romano, nato a Brusciano (Napoli) il 3 luglio 1968, con studio in Marigliano (Napoli), Corso Umberto I n. 366, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08102

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 maggio 2008.

Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volte ad assicurare continuità nell'attività di sorveglianza epidemiologica in ambito zooprofilattico.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'art. 1, comma 566, che autorizza gli Istituti zooprofilattici sperimentali, al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica previste dalla citata legge n. 3 del 2001, a procedere ad assunzione a tempo indeterminato, dando precedenza al personale precario avente determinati requisiti;

Considerato che a tale scopo detta disposizione provvede a rideterminare, a partire dall'anno finanziario 2007, lo stanziamento previsto dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3 in euro 30.300.000;

Considerato inoltre che detta disposizione prevede che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisca con apposito programma annuale, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, le attività da svolgere nonché i criteri e i parametri per la distribuzione agli stessi Istituti di quota parte del predetto stanziamento;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ed in particolare l'art. 2, comma 375, che ridetermina, a partire dall'anno finanziario 2008, lo stanziamento previsto dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3 in euro 35.300.000;

Ritenuto necessario procedere all'attuazione delle norme previste dal predetto comma 566 con modalità univoche per tutti gli Istituti zooprofilattici sperimentali;

Sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali in merito ai criteri di ripartizione della quota parte dello stanziamento del bilancio di previsione di cui alla legge n. 3 del 2001 da destinare ai fini dall'art. 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la nota prot. 977 del 1° febbraio 2008, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze uno schema di decreto di attuazione della richiamata disposizione della legge n. 296 del 2006, prevedente, fra l'altro, anche la stabilizzazione del personale dirigente;

Vista la nota prot. 23308 del 28 febbraio 2008, con la quale la Ragioneria generale dello Stato ha formulato osservazioni sul predetto schema di decreto, rilevando, in particolare, che le procedure di stabilizzazione possono riguardare esclusivamente il personale non dirigente a tempo determinato in possesso di specifici requisiti;

Viste le note con cui gli Istituti zooprofilattici, in riscontro ad una specifica richiesta del Ministero della salute conseguente alle richiamate osservazioni della Ragioneria generale dello Stato, hanno comunicato i dati aggiornati sulla quantificazione degli oneri relativi al personale non dirigenziale;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'attuazione della parte non dubbia delle previsioni del predetto

comma 566, avviando quindi le procedure di stabilizzazione relative al personale inquadrato nelle aree funzionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Le attività di cui alla legge n. 3/2001, di cui alle premesse, nel triennio 2008/2010, salvo restando le esigenze non programmabili derivanti da eventuali emergenze provocate da epizootie che interessino il territorio nazionale, sono incentrate sui controlli inerenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (BSE e scrapie), al potenziamento della sorveglianza epidemiologica delle altre malattie infettive e diffuse degli animali, alla gestione del sistema di identificazione e registrazione degli animali e allo svolgimento delle attività di genotipizzazione sulla popolazione ovina nazionale.

2. Il potenziamento della sorveglianza epidemiologica, allo stato delle conoscenze attuali, nonché della diffusione delle malattie infettive e diffuse degli animali, concerne programmi di sorveglianza ed eradicazione delle seguenti epizootie e zoonosi:

- a) afta epizootica;
- b) brucellosi bovina;
- c) tubercolosi bovina;
- d) febbre catarrale degli ovini;
- e) brucellosi ovi-caprina;
- f) salmonella zoonotica;
- g) malattia vescicolare dei suini;
- h) peste suina classica;
- i) peste suina africana;
- l) influenza aviaria;
- m) malattia di Aujeszky;
- n) leucosi enzootica bovina;
- o) West Nile disease.

Art. 2.

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali provvedono alle procedure di stabilizzazione del personale precario a tempo determinato avente le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007)» ed assunto per le finalità di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, per la parte di esso inquadrata in qualifica non dirigenziale, mediante le procedure indicate nella direttiva emanata dal Dipartimento della Funzione pubblica n. 7 del 30 aprile 2007.

2. Il personale di cui al precedente comma, in servizio presso ciascun Istituto ed impiegato nelle attività diagnostiche di laboratorio secondo quanto indicato dal Ministero della salute con nota 600.1/109/AG/2128 del 17 dicembre 2003 ovvero in servizio presso gli Istituti in base a convenzioni sottoscritte con il Ministero della salute per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3 o, ancora, in servizio presso i Centri nazionali di riferimento dei medesimi Istituti connessi alle attività previste dalla medesima legge, viene stabilizzato nell'arco del biennio 2008-2009.

3. La spesa complessiva a carico dei finanziamenti di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3 per i fini di cui al precedente comma 1, non può essere superiore a € 14.832.788,02 nel 2008 e ad € 21.331.030,69 a decorrere dall'anno 2009, da ripartire fra gli Istituti secondo quanto previsto dalle colonne *a* e *b* della allegata tabella *A*, costituente parte integrante del presente decreto. Tali importi, a decorrere dall'anno 2009 sono comunque comprensivi di ogni spesa per il personale impegnato nelle attività previste dalla predetta legge n. 3 del 2001.

4. La spesa di cui al precedente comma grava sul capitolo 5391, iscritto nell'ambito del programma «Tutela della salute» della missione «Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2008 e sui corrispondenti capitoli nei successivi esercizi finanziari.

Art. 3.

1. Al fine di garantire univocità dei comportamenti degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'attuazione dei programmi, è istituito un comitato di coordinamento dei rappresentanti legali degli Istituti, presieduto dal Capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute. Ai componenti di detto comitato non è dovuto alcun compenso né rimborso spese per le attività svolte.

2. Le modalità operative del comitato di cui al precedente comma saranno definite con successivo decreto del Capo del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute.

3. Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Roma, 6 maggio 2008

Il Ministro della salute
TURCO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 333

TABELLA A

Riparto tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali delle somme di cui all'art.2, comma 3

	a		b	
	Spesa massima anno 2008		Spesa totale articolo 2, comma 3 (2009)	
Brescia	€	1.977.330,22	€	2.834.173,32
Foggia	€	1.376.717,45	€	1.991.846,52
Padova	€	1.587.011,35	€	2.275.714,39
Palermo	€	1.718.105,69	€	2.478.038,00
Perugia	€	924.183,65	€	1.334.931,94
Portici	€	1.664.674,05	€	2.378.105,79
Roma	€	1.604.670,58	€	2.321.651,05
Sassari	€	1.189.778,51	€	1.699.683,58
Teramo	€	1.458.782,26	€	2.096.999,50
Torino	€	1.331.534,26	€	1.919.886,61
Totale	€	14.832.788,02	€	21.331.030,69

08A08103

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 3185 del 7 ottobre 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio nel giorno 6 ottobre 2008 con il seguente svolgimento:

servizi di pubblicità immobiliare:

accettazione formalità dalle ore 11.15 alle ore 12.30;

visure e certificazioni dalle ore 9.15 alle ore 12.30;

servizi catastali:

sportelli docfa/pregeo - dalle ore 9.30 alle ore 12.00;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali provinciali della maggior parte del personale, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. 1859 del 15 ottobre 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio nel giorno 6 ottobre 2008 secondo le seguenti modalità: servizi di pubblicità immobiliare:

accettazione formalità dalle ore 11.15 alle ore 12.30;

visure e certificazioni dalle ore 9.15 alle ore 12.30;

servizi catastali:

sportelli docfa/pregeo - dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 ottobre 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A08097

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 27 ottobre 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Glubrava» (pioglitazone+metformina), autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione/C n. 227/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale GLUBRAVA (pioglitazone+metformina) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione dell'11 dicembre 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/421/001 15 mg/850 mg compressa uso orale blister (ALL/ALL) 14 compresse;

EU/1/07/421/002 15 mg/850 mg compressa uso orale blister (ALL/ALL) 28 compresse;

EU/1/07/421/003 15 mg/850 mg compressa uso orale blister (ALL/ALL) 30 compresse;

EU/1/07/421/004 15 mg/850 mg compressa uso orale blister (ALL/ALL) 50 compresse;

EU/1/07/421/005 15 mg/850 mg compressa uso orale blister (ALL/ALL) 56 compresse;

EU/1/07/421/006 15 mg/850 mg compressa uso orale blister (ALL/ALL) 60 compresse;

EU/1/07/421/007 15 mg/850 mg compressa uso orale blister (ALL/ALL) 90 compresse;

EU/1/07/421/008 15 mg/850 mg compressa uso orale blister (ALL/ALL) 1998 compresse;

EU/1/07/421/009 15 mg/850 mg compressa uso orale blister (ALL/ALL) 180 compresse.

Titolare A.I.C.: Takeda Global Research And Development Centre (Europe) LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia

e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-10 settembre 2008;

Vista la deliberazione n. 19 del 30 settembre 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale GLUBRAVA (pioglitazone+metformina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

15 mg/850 mg compressa uso orale blister (ALL/ALL) 14 compresse;

A.I.C. n. 038529018/E (in base 10), 14RTZU (in base 32);

15 mg/850 mg compressa uso orale blister (ALL/ALL) 28 compresse;

A.I.C. n. 038529020/E (in base 10), 14RTZW (in base 32);

15 mg/850 mg compressa uso orale blister (ALL/ALL) 30 compresse;

A.I.C. n. 038529032/E (in base 10), 14RU08 (in base 32);

15 mg/850 mg compressa uso orale blister (ALL/ALL) 50 compresse;

A.I.C. n. 038529044/E (in base 10), 14RU0N (in base 32);

15 mg/850 mg compressa uso orale blister (ALL/ALL) 56 compresse;

A.I.C. n. 038529057/E (in base 10), 14RU11 (in base 32);

15 mg/850 mg compressa uso orale blister (ALL/ALL) 60 compresse;

A.I.C. n. 038529069/E (in base 10), 14RU1F (in base 32);

15 mg/850 mg compressa uso orale blister (ALL/ALL) 90 compresse;

A.I.C. n. 038529071/E (in base 10), 14RU1H (in base 32);

15 mg/850 mg compressa uso orale blister (ALL/ALL) 98 compresse;

A.I.C. n. 038529083/E (in base 10), 14RU1V (in base 32);

15 mg/850 mg compressa uso orale blister (ALL/ALL) 180 compresse;

A.I.C. n. 038529/095E (in base 10), 14RU27 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: indicato nel trattamento dei pz con diabete mellito di tipo 2, particolarmente nei pz in sovrappeso che non sono in grado di ottenere un sufficiente controllo glicemico con le dosi massime tollerate della sola metformina orale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale GLUBRAVA (pioglitazone+metformina) è classificata come segue:

Confezione:

15 mg/850 mg compressa uso orale blister (ALL/ALL) 56 compresse;

A.I.C. n. 038529057/E (in base 10), 14RU11 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A/PHT.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 37,76.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 62,32.

Validità del contratto: 24 mesi.

Condizioni: sconto obbligatorio su EF alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GLUBRAVA (pioglitazone+metformina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003), e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 ottobre 2008

Il direttore generale: RASI

08A08186

**AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

DELIBERAZIONE 1° ottobre 2008.

Disposizioni urgenti relative alla fornitura di energia elettrica nell'ambito del servizio di salvaguardia e del mercato libero. (Deliberazione ARG/elt 143/08).

**L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 1° ottobre 2008;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007 recante «Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125» (di seguito: decreto ministeriale 23 novembre 2007);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06;

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/2007, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);

la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07;

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/2007, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 337/07);

la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);

la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);

la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2008, VIS 68/08.

Considerato che:

ai sensi dell'art. 5, comma 5.8 della deliberazione ARG/elt 42/08 l'impresa distributrice verifica, entro il dodicesimo giorno lavorativo di ciascun mese che, a partire dal primo giorno del mese successivo, tutti i punti di prelievo siano inseriti in un contratto di trasporto e in un contratto di dispacciamento;

in base a comunicazioni e segnalazioni pervenute da alcuni soggetti coinvolti nella fornitura del servizio di salvaguardia, potrebbe verificarsi che, in conseguenza alla risoluzione di un contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indiret-

tamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice (di seguito: contratto di trasporto) stipulato da un'impresa distributrice e da un esercente la salvaguardia, i punti di prelievo in esso contenuti non sarebbero più inseriti in alcun contratto di trasporto a decorrere dalla data di efficacia della risoluzione del contratto;

la situazione di cui al precedente alinea riguarderebbe sia i punti di prelievo oggi serviti dall'esercente la salvaguardia nell'ambito del servizio medesimo nonché serviti dallo stesso soggetto in qualità di venditore del mercato libero;

a seguito della verifica effettuata dall'impresa distributrice ai sensi del citato art. della deliberazione ARG/elt 42/08, in caso di risoluzione del contratto di trasporto nella titolarità dell'esercente la salvaguardia, l'impresa medesima deve provvedere a:

a) attivare il servizio di maggior tutela per i punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a), del TIV e per i punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettere b), c), del TIV aventi diritto alla maggior tutela localizzati nelle aree in cui l'esercente la salvaguardia è assegnatario del servizio;

b) attivare il servizio di salvaguardia o il servizio di maggior tutela per i punti di prelievo localizzati in aree diverse da quelle in cui l'esercente la salvaguardia è assegnatario del servizio.

per i punti di prelievo diversi da quelli di cui alla lettera a) del precedente alinea localizzati nelle aree in cui l'esercente la salvaguardia è assegnatario del servizio l'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 23 novembre 2007 prevede che il servizio sia svolto, secondo criteri definiti dall'Autorità, dagli esercenti il servizio di maggior tutela fino a nuovo svolgimento delle procedure; e che con la deliberazione n. 337/2007 l'Autorità ha rinviato a successivo provvedimento la definizione dei citati criteri.

Ritenuto che sia necessario e urgente:

stabilire i criteri per assicurare che il servizio di salvaguardia sia svolto dagli esercenti il servizio di maggior tutela in caso di mancato assolvimento, per quanto attiene il contratto di trasporto, da parte dell'esercente la salvaguardia, prevedendo che l'Acquirente unico svolga la funzione di approvvigionamento;

definire gli obblighi di comunicazione in capo ai soggetti coinvolti al fine di permettere l'attivazione e lo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento all'attività di programmazione svolta dall'Acquirente unico e all'attività di fatturazione svolta dagli esercenti la maggior tutela;

rimandare a successivo provvedimento la definizione dei corrispettivi che l'esercente la maggior tutela applica ai clienti finali precedentemente forniti in salvaguardia, delle modalità e dei tempi di fatturazione dell'energia elettrica a tali clienti, nonché delle modalità di comunicazione al cliente finale delle informazioni relative alla fornitura del servizio.

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono le definizioni di cui al comma 1.1 del TIV nonché le seguenti ulteriori definizioni:

esercente transitorio è l'esercente la maggior tutela che transitoriamente fornisce i clienti in salvaguardia in caso di mancato assolvimento del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti aggiudicatari;

data di efficacia della risoluzione è il primo giorno del mese a partire dal quale cessa l'erogazione del servizio di trasporto.

Art. 2.

Ambito di applicazione

2.1 Le presenti disposizioni disciplinano i processi di switching e gli obblighi informativi in capo ai soggetti coinvolti nel caso in cui l'impresa distributrice verifichi, nell'ambito del processo di switching, che, in conseguenza della risoluzione di un contratto di trasporto, i punti di prelievo che dovrebbero essere serviti da un esercente la salvaguardia non siano inseriti in alcun contratto di trasporto.

Art. 3.

Procedure di switching

3.1 Nei casi di risoluzione del contratto di trasporto nella titolarità di un esercente la salvaguardia, l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare la verifica di cui al comma 2.1, entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese precedente alla data di efficacia di risoluzione e dare contestuale comunicazione degli esiti di tale verifica all'Autorità.

3.2 L'impresa distributrice, con riferimento ai punti di prelievo serviti dall'esercente la salvaguardia che non risulterebbero, a partire dalla data di efficacia della risoluzione, inseriti in alcun contratto di trasporto, provvede con decorrenza dalla medesima data a:

a) attivare il servizio di maggior tutela per i punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a), del TIV e per i punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettere b) e c), del TIV aventi diritto alla maggior tutela localizzati nelle aree in cui l'esercente la salvaguardia è assegnatario del servizio;

b) inserire nel punto di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al comma 3.3 i punti di prelievo diversi da quelli di cui alla lettera a) localizzati nelle aree in cui l'esercente la salvaguardia è assegnatario del servizio;

c) attivare il servizio di salvaguardia o il servizio di maggior tutela per i punti di prelievo localizzati in aree diverse da quelle in cui l'esercente la salvaguardia è assegnatario del servizio.

3.3 Ai fini della previsione di cui al comma 3.2 lettera b), il punto di dispacciamento contiene esclusivamente l'insieme di tutti i punti di prelievo con le seguenti caratteristiche:

a) localizzati in una medesima zona;

b) precedentemente serviti dall'esercente la salvaguardia.

3.4 L'impresa distributrice è tenuta a mettere a disposizione i dati di misura secondo i medesimi termini e le medesime modalità di cui all'art. 7 della deliberazione ARG/elt 42/08.

Art. 4.

Obblighi informativi

4.1 Entro il decimo giorno precedente la data di efficacia della risoluzione, l'esercente la salvaguardia è tenuto a comunicare a ciascuno degli altri esercenti la salvaguardia che dovranno erogare il servizio ai sensi del comma 3.2, lettera c), e a ciascun esercente transitorio le informazioni e i dati di cui ai commi 15-ter.4 del TIV, relativi a:

a) il mese precedente della data di efficacia della risoluzione, per le informazioni di cui al comma 15-ter.4, lettera a);

b) gli ultimi due mesi disponibili, per le informazioni di cui al comma 15-ter.4, lettera b);

c) la data di efficacia della risoluzione, per le informazioni di cui al comma 15-ter.4, lettere c) e d).

4.2 Entro il decimo giorno precedente la data di efficacia della risoluzione, l'impresa distributrice comunica all'Acquirente unico, a ciascun esercente transitorio a ciascuno degli altri esercenti la salvaguardia che dovranno erogare il servizio ai sensi del comma 3.2, lettera c), le informazioni di cui all'art. 15-bis del TIV con riferimento ai due mesi precedenti la data di efficacia della risoluzione.

4.3 L'impresa distributrice è tenuta ad includere i punti di prelievo precedentemente serviti dall'esercente la salvaguardia che saranno serviti da ciascun esercente la salvaguardia, ai sensi del comma 3.2, lettera c), o da ciascun esercente transitorio nella comunicazione di cui al comma 3.7 della deliberazione ARG/elt 42/08.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

5.1 Con successivo provvedimento, l'Autorità definisce i corrispettivi che l'esercente la maggior tutela applica ai clienti finali precedentemente forniti in salvaguardia, le modalità e i tempi di fatturazione dell'energia elettrica a tali clienti, nonché le modalità di comunicazione al cliente finale delle informazioni relative alla fornitura del servizio.

5.2 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce le modalità con cui trovano parziale copertura, secondo i meccanismi incentivanti di cui alla deliberazione ARG/elt 4/08:

a) gli oneri sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e la maggior tutela relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili;

b) gli eventuali oneri relativi a crediti vantati da un'impresa distributrice con riferimento a contratti di trasporto per i soli punti di prelievo riforniti nel servizio di salvaguardia.

Tale parziale copertura trova applicazione limitatamente agli oneri connessi alla definitiva cessione a terzi dei suddetti crediti in sofferenza ovvero limitatamente alla quota inesigibile degli stessi.

5.3 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, a Terna e all'Acquirente unico.

5.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 1° ottobre 2008

Il presidente: ORTIS

08A08180

DELIBERAZIONE 21 ottobre 2008.

Aggiornamento del prezzo medio del combustibile convenzionale per la determinazione del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92. (Deliberazione ARG/elt 154/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 ottobre 2008;

Visti:

la direttiva n. 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

la direttiva n. 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge n. 244/07); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997;

il decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002; il decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2005;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/1999, come modificata e integrata e la relativa relazione tecnica (di seguito: deliberazione n. 52/99);

la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 81/1999 e la relativa relazione tecnica;

deliberazione n. 2002, n. 195/2002 (di seguito: la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come modificata ed integrata;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05; la deliberazione dell'Autorità 3 luglio 2006, n. 137/06;

la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006 n. 171/06;

la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/2006 (di seguito: deliberazione n. 249/06);

la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07;

la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 241/07; la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2007, n. 260/07;

la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2008, ARG/elt 49/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 49/08);

le decisioni della Sezione Sesta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 1275/2008 e seguenti;

il documento per la consultazione 28 maggio 2008, n. 14/2008, in materia di revisione dei meccanismi di tutela dei clienti finali nel mercato al dettaglio del gas naturale e di criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura (di seguito: DCO 14/08) e le osservazioni pervenute;

il documento per la consultazione 26 giugno 2008, n. 23/2008, relativo all'aggiornamento, per l'anno 2008, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/92 (di seguito: DCO 23/08) e le relative osservazioni pervenute;

Considerato che:

con deliberazione n. 249/2006, l'Autorità ha quantificato il valore di acconto, per l'anno 2007, del prezzo medio del combustibile convenzionale per la determinazione del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/1992 (di seguito: CEC);

con deliberazione ARG/elt 49/08, l'Autorità ha quantificato il valore di conguaglio del prezzo di cui al precedente alinea per l'anno 2007;

il punto 4 della deliberazione n. 249/2006 prevede che l'Autorità aggiorni il valore del CEC per gli anni

successivi al 2007, anche tenendo conto del grado di concentrazione del mercato del gas naturale e del livello di apertura concorrenziale sul lato dell'offerta;

l'art. 2, comma 141, della legge n. 244/2007, precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1° gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall'Autorità, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale;

il Consiglio di Stato con le decisioni n. 1275/08 e seguenti, ha evidenziato, tra l'altro, che:

a) «il potere esercitato dall'Autorità ai fini dell'aggiornamento del CEC era già sussistente alla data di adozione della deliberazione n. 249/2006 (15 novembre 2006)»;

b) «la disposizione di cui all'art. 2, comma 141, della legge n. 244/2007 può, quindi, essere intesa come norma meramente ricognitiva del citato potere già esistente, con cui il legislatore ha inteso da un lato confermare la possibilità di aggiornare il prezzo del gas ai fini della determinazione del CEC e, sotto altro profilo, ha espressamente legato la determinazione del prezzo del gas all'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale, dando un ulteriore parametro di riferimento all'Autorità»;

c) «il riferimento all'effettiva struttura dei costi nel mercato, da un lato, si applicherà alle successive determinazioni dell'Autorità e, dall'altro lato, è comunque compatibile con la deliberazione n. 249/2006, con cui l'Autorità ha richiamato l'assenza di un valido riferimento di mercato con riguardo al prezzo del gas, e non all'effettiva struttura del costo, tenuta in considerazione nel sistema di computo elaborato, espressamente diretto ad individuare un prezzo medio del combustibile coerente con l'attuale struttura dei costi del mercato del gas naturale»;

Considerato che:

con il DCO 14/08, l'Autorità ha rilevato, tra l'altro, che:

attualmente nel contesto italiano l'offerta sul mercato del gas è ancora approvvigionata prevalentemente da parte dell'operatore dominante attraverso l'utilizzo prevalente di contratti take or pay di lungo periodo e che tale situazione dipende anche dal processo di liberalizzazione e di apertura del mercato che si sta ancora realizzando in Italia;

l'assenza, in Italia, di un borsa liquida del gas naturale comporta, tra l'altro, che non sia di fatto disponibile un riferimento di prezzo all'ingrosso significativo e trasparente della materia prima gas; riferimento che potrebbe essere utilizzato per determinare il valore di mercato dei costi di approvvigionamento all'ingrosso, nonché per gli aggiornamenti del prezzo del gas naturale per il CEC;

con il DCO 23/08, l'Autorità, in considerazione di quanto esposto nei precedenti alinea, ha proposto di confermare per l'anno 2008 la metodologia di aggiornamento del CEC prevista dalla deliberazione n. 249/2006, limitandosi ad apportare alcuni interventi di carattere puramente manutentivo per tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo, in particolare tenendo conto delle modifiche che verranno apportate sulla base delle proposte contenute nel DCO 14/08;

con il DCO 14/08, l'Autorità ha infatti proposto di modificare, a partire da ottobre 2008, alcune delle vigenti disposizioni relative alle condizioni economiche di fornitura del gas, tra i quali si richiamano:

la coerenza con i prezzi all'ingrosso, che si sostanzia nel trasferimento di segnali di prezzo il più possibile commisurati con la dinamica di aggiornamento del valore del gas nel mercato all'ingrosso nazionale nei diversi periodi temporali, nonché all'andamento del medesimo valore nei mercati internazionali;

la copertura dei costi di approvvigionamento, che si realizza attraverso la garanzia di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la vendita per l'acquisto di gas destinato ai clienti in tutela, cioè oggetto delle condizioni economiche di fornitura. Ciò avviene anche attraverso meccanismi che ricalchino, in media, gli algoritmi di calcolo presenti nei contratti di approvvigionamento;

le osservazioni pervenute dagli operatori al DCO 23/08 hanno messo in evidenza che i titolari delle convenzioni sottoscritte ai sensi del provvedimento Cip n. 6/1992 ritengono opportuno, tra l'altro:

a) che, ai fini del calcolo del CEC, il riferimento alla struttura dei costi del mercato del gas naturale sia coerente con il prezzo del gas per il mercato termoelettrico e al suo adeguamento nel tempo;

b) disporre di riferimenti normativi certi e stabili nel tempo, al fine di poter effettuare la pianificazione economico-finanziaria delle rispettive società, anche attraverso adeguati strumenti di copertura del rischio;

ad oggi l'Autorità non ha ancora assunto decisioni in esito al DCO 14/08 e che, pertanto, le proposte di revisione in esso contenute non possano essere recepite nel presente provvedimento.

Ritenuto opportuno:

aggiornare il prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini della determinazione del CEC, a partire dall'anno 2008, confermando la metodologia prevista dalla deliberazione n. 249/06;

prevedere che il suddetto aggiornamento si effettui:

a) utilizzando il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in €/mc, che risulti coerente con l'attuale struttura dei costi del mercato del gas naturale per le utenze termoelettriche;

b) applicando in maniera non discriminatoria le condizioni economiche dei servizi regolati dall'Autorità alle forniture di gas naturale per le utenze termoelettriche che producono energia elettrica nell'ambito del provvedimento Cip n. 6/92;

c) mantenendo inalterati i valori del consumo specifico (espresso in mc/kWh) definiti dal provvedimento Cip n. 6/1992 e dalla deliberazione n. 81/99;

prevedere che la componente convenzionale relativa al valore del gas naturale sia calcolata secondo le stesse modalità previste con la deliberazione n. 249/06:

aumentando la frequenza di aggiornamento da trimestrale a mensile;

utilizzando, ai fini del calcolo dell'indice I di cui alla deliberazione n. 249/2006, le medie mensili delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento riferite al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento;

eliminando, ai fini del presente provvedimento, la soglia di invarianza di cui all'art. 1, comma 3 della deliberazione n. 52/99;

aggiornando, con le modalità di cui ai precedenti tre alinea, nonché con i criteri di cui al punto 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 195/02, il valore di 12,76 €/mc fissato dalla deliberazione n. 249/2006, con riferimento al mese di ottobre 2004;

utilizzando, per ciascun anno, la media dei dodici valori mensili risultanti;

prevedere che la componente relativa al trasporto del gas naturale sia calcolata relativamente all'impianto di riferimento, tenendo conto anche degli effetti, sulla capacità impegnata, derivanti dalla variabilità delle condizioni climatiche e del potere calorifico del gas naturale;

effettuare valutazioni circa gli effetti che deriverebbero dalla discontinuità dei prelievi di gas naturale da parte delle utenze termoelettriche, ai fini di valutare l'insorgenza di eventuali costi di sbilanciamento;

prevedere che il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale nel CEC, ai fini del conguaglio per ciascun anno, sia aggiornato secondo quanto indicato nei precedenti alinea, fermi restando i termini temporali di aggiornamento previsti dal provvedimento Cip n. 6/92;

Delibera:

1. a partire dall'anno 2008, il CEC è determinato confermando la metodologia prevista dalla deliberazione n. 249/2006, con le modificazioni di cui ai seguenti punti 2, 3 e 4;

2. ai fini della quantificazione del prezzo medio del combustibile convenzionale del CEC, la metodologia prevista dalla deliberazione n. 249/2006 tiene conto delle caratteristiche della fornitura di gas naturale per le utenze termoelettriche;

3. ai fini di cui al precedente punto 2, la componente convenzionale relativa al valore del gas naturale è calcolata:

a) aumentando la frequenza di aggiornamento da trimestrale a mensile;

b) utilizzando, ai fini del calcolo dell'indice I_t di cui alla deliberazione n. 249/2006, le medie mensili

delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento riferite al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento;

c) eliminando, ai fini del presente provvedimento, la soglia di invarianza di cui all'art. 1, comma 3 della deliberazione n. 52/99;

d) aggiornando, con le modalità di cui ai precedenti tre alinea, nonché con i criteri di cui al punto 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 195/2002, il valore di 12,76 c€/mc fissato dalla deliberazione n. 249/2006, con riferimento al mese di ottobre 2004;

e) utilizzando, per ciascun anno, la media dei dodici valori mensili risultanti;

4. ai fini di cui al precedente punto 2, la componente relativa al trasporto del gas naturale è calcolata tenendo conto degli effetti, sulla capacità impegnata, derivanti dalla variabilità delle condizioni climatiche e del potere calorifico del gas naturale;

5. il valore della componente relativa al trasporto del gas naturale per l'anno 2008 è determinato dall'Autorità entro il 5 dicembre 2008;

6. il Direttore della direzione mercati dell'autorità:

a) effettua una valutazione degli effetti che deriverebbero dalla discontinuità dei prelievi di gas naturale da parte delle utenze termoelettriche, ai fini di valutare l'insorgenza di eventuali costi di sbilanciamento;

b) monitora il grado di concentrazione del mercato del gas naturale ed il livello di apertura concorrenziale sul lato dell'offerta e segnala alle autorità le eventuali esigenze di aggiornamento del presente provvedimento;

7. La presente deliberazione è trasmessa al Ministro dello sviluppo economico, alla società gestore dei servizi elettrici S.p.A. e alla Cassa congruaggio per il settore elettrico;

8. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore a decorrere dalla data di prima pubblicazione.

Milano, 21 ottobre 2008

Il presidente: ORTIS

08A08179

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione sulla criminalità informatica STCE n. 185, fatta a Budapest il 23 novembre 2001

A seguito dell'emanazione della legge 18 marzo 2008, n. 48 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 2008, che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare, in data 5 giugno 2008, lo strumento di ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica STCE n. 185, fatta a Budapest il 23 novembre 2001.

Ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, la Convenzione sunnomiata è entrata in vigore il giorno 1° ottobre 2008.

08A07973

Entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002.

Il giorno 14 ottobre 2008 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 4 agosto 2008, n. 138, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 3 settembre 2008 S.O.

In conformità all'art. 30, la Convenzione è entrata in vigore il giorno 14 ottobre 2008.

08A08086

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita Cristo Redentore, in Davagna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita Cristo Redentore, con sede in Davagna (Genova).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio sarà devoluto all'Arcidiocesi di Genova.

08A07971

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione di abilitazione della CPM Istituto ricerche prove e analisi S.r.l., in Bienno, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 4479 del 25 settembre 2008, la società CPM Istituto ricerche prove e analisi S.r.l. con sede in Bienno (Brescia), via Artigiani n. 63, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

prodotti strutturali metallici ed accessori (EN 10219-1 :2006, EN 10210-1:2004;

materiali stradali (EN 13108-1:2006, EN 13108-2:2006, EN 13108-3:2006, EN 13108-4:2006, EN 13108-5:2006, EN 13108-6:2006, EN 13108-7:2006).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

08A07972

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 18/2008 adottata in data 14 marzo 2008 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi - ENPAP.

Con ministeriale n. 24/IX/0014370/PSIC-L-31 del 1° ottobre 2008 è stata approvata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 18/2008, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (ENPAP), in data 14 marzo 2008, concernente il regolamento per il riscatto degli anni di studio.

08A08076

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 6/2008 adottata in data 24 giugno 2008 dall'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - ENPAIA.

Con ministeriale n. 24/IX/0014357/ENP-L-16 del 1° ottobre 2008 è stata approvata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6/2008, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), in data 24 giugno 2008, concernente la modifica degli articoli 3, 6 e 16 del regolamento del Fondo di previdenza degli impiegati agricoli.

08A08077

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 24 adottata in data 21 giugno 2008 dall'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani - ONAOSI.

Con ministeriale n. 24/IX/0014352/OSI-L-51 del 1° ottobre 2008 è stata approvata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 24, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), in data 21 giugno 2008, concernente: «Fissazione della quota vitalizia *una tantum* per i contribuenti della Fondazione di età superiore ai 67 anni».

08A08078

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Estensione di abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Certyquality srl».

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'organismo «Certyquality srl» - via G. Giardino 4 - Milano è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Aggregati per calcestruzzo» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata completa la valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

08A07989

Estensione di abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «CSI S.p.a.»

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'organismo «CSI S.p.a.» - via Lombardia 20 - Bollate (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi di legno massiccio» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata completa la valutazione di idoneità del Ministero interno.

08A07990

Estensione di abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «ICIM S.p.a.».

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'organismo «ICIM S.p.a.» - Piazza Diaz 2 - (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Canalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni - classificazione, requisiti di progettazione e di prova, marcatura e valutazione di conformità» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

08A07991

Estensione di abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «GEOLAB S.r.l.».

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «GEOLAB S.r.l.» - via De Spuches s.n. - Carini (Palermo) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorve-

glianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Miscele bituminose: Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo; Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili; Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero; Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato; Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucciolo chiuso; Parte 6: Asfalto colato; Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri infrastrutture ed interno.

08A07992

Estensione di abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «OCE S.r.l.».

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «OCE S.r.l.» - via Ancona 21 - Roma è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1 - Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

08A07993

Estensione di abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «AISICO - Associazione italiana per la sicurezza della circolazione».

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «AISICO - Associazione italiana per la sicurezza della circolazione» - via Luigi Luciani 22 - Roma è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Barriere di sicurezza stradali - Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per i sistemi di trattenimento veicoli» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

08A07994

Estensione di abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «L.T.M. - Laboratorio tecnologico mantovano S.r.l.».

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «L.T.M. - Laboratorio tecnologico mantovano S.r.l.» - via A. Pitentino 10/12 - Levata di Curtatone (Mantova) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica; Prodotti di polistirene espanso; Prodotti di polistirene espanso estruso (XPS); Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR); Prodotti di resine fenoliche espanse; Prodotti di vetro cellulare (CG); Prodotti di lana di legno (WW); Prodotti di perlite espansa (EPS); Prodotti di sughero espanso; Prodotti di fibre di legno (WF); Prodotti di aggregati di argilla espansa realizzati in situ; Isolamento termico realizzato in situ con prodotti di perlite espansa - Parte 1 - Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera; Isolamento termico realizzato in situ con prodotti di vermiculite espansa (EV) Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

08A07995

Estensioni di abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, di vari organismi

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «Tecno Piemonte S.p.a.» - via C. Pizzorno 12 - Romagnano Sesia (Novara) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali di tipo per la famiglia di prodotto «Adesivi per piastrelle-Definizioni e specifiche» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «Tecno Piemonte S.p.a.» - via C. Pizzorno 12 - Romagnano Sesia (Novara) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti - Proprietà e requisiti» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata completa la valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «Tecno Piemonte S.p.a.» - via C. Pizzorno 12 - Romagnano Sesia (Novara) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «specifiche per malte per opere murarie - Parte 2 - Malte da muratura» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata completa la valutazione di idoneità del Ministero interno, mentre non è stata ancora espressa la valutazione di idoneità da parte del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «Tecno Piemonte S.p.a.» - via C. Pizzorno 12 - Romagnano Sesia (Novara) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Prodotti prefabbricati per calcestruzzo: Lastre alveolari; Elementi speciali per coperture; Lastre per solai; Garage prefabbricati di calcestruzzo - Parte 1 - Requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitico composti da elementi singoli a tutta dimensione» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata completa la valutazione di idoneità del Ministero interno mentre non è stata ancora espressa la valutazione di idoneità da parte del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «Tecno Piemonte S.p.a.» - via C. Pizzorno 12 - Romagnano Sesia (Novara) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Fibre per calcestruzzo - Parte 1: Fibre di acciaio-Definizioni, specificazioni e conformità; Fibre per calcestruzzo - Parte 2: Fibre polimeriche - Definizioni, specificazioni e conformità» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «Istituto ricerche e Collaudi Masini S.r.l.» - via Moscova 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Sistemi di rilevazione e di segnalazione d'incendio-Parte 10: Rilevatori di fiamma-Rilevatori puntiformi; Parte 11: Punti di allarme manuali; Parte 17: Isolatori di corto circuito; Parte 18: Dispositivi di ingresso/uscita; Parte 20: Rilevatori di fumo ad aspirazione; Parte 21: Apparecchiature di trasmissione allarme e segnalazione remota di guasto e avvertimento Parte 2: Centrale di controllo e segnalazione» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «Istituto ricerche e Collaudi Masini S.r.l.» - via Moscova 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e/o calce-Specifiche e metodi di prova; Fumi di silice: Parte 1: definizioni, requisiti e criteri di conformità; Fibre per calcestruzzo: Parte 1: Fibre di acciaio - Definizioni, specificazioni e conformità; Parte 2: Fibre polimeriche-Definizioni, specificazioni e conformità; Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo- Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità: Parte 2: Schemi di protezione della superficie di calcestruzzo: Parte 3: Riparazione strutturale e non strutturale; Parte 4: Incollaggio strutturale; Parte Iniezione del calcestruzzo; Parte 6: Ancoraggio dell'armatura di acciaio; Parte 7: Protezione contro la corrosione delle armature; Loppa d'altofor ranulata macinata per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità; Ceneri volanti per calcestruzzo-Parte 1: Definizioni, specificazioni e criteri di conformità» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «Istituto ricerche e Collaudi Masini S.r.l.» - via Moscova 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Geotessili con funzione barriera-Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di bacini e di dighe; Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di canali; Caratteristiche richieste per l'impiego come barriere ai fluidi nella costruzione di gallerie e strutture in sotterraneo; Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di discariche per smaltimento di opere di trasferimento o di contenimento secondario di rifiuti liquidi; Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di discariche per accumulo e smaltimento di rifiuti solidi» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «Istituto Ricerche e Collaudi Masini S.r.l.» - via Moscova 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Sistemi di camini con condotti di terracotta/ceramica - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per la resistenza al fuoco da fuliggine; Parte 2 - Requisiti e metodi di prova in condizioni umide; Parte 3 - Requisiti e metodi di prova per sistemi camino a flusso bilanciato; Rivestimenti esterni in terracotta/ceramica per camini sistema - Requisiti e metodi di prova; Camini strutturalmente indipendenti - Parte 5: Materiali per condotti interni di mattoni - Specifiche di prodotto; Parte 7: Specifiche di prodotto applicabili ad elementi cilindrici di acciaio da utilizzare per camini di acciaio a parete singola e per pareti interne di acciaio; Sistemi di camini con condotti interni di plastica - Requisiti e metodi di prova; Requisiti e metodi di prova per camini metallici e condotti di adduzione aria di qualsiasi materiale per apparecchi di riscaldamento a tenuta stagna - Parte 1: terminali verticali aria/fumi per apparecchi di tipo C6; Blocchi di laterizio/ceramica per camini a parete singola-Requisiti e metodi di prova; Camini-Componenti-Condotti fumai di calcestruzzo; Camini-Componenti - Blocchi di calcestruzzo» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri infrastrutture ed interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «Istituto ricerche e Collaudi Masini S.r.l.» - via Moscova 1 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Isolanti termici per edilizia-Prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa realizzati in situ - Parte 1: Specifiche per i prodotti sfusi prima della messa in opera» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «Istituto Ricerche e Collaudi Masini S.r.l.» - via Moscova 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Membrane flessibili per impermeabilizzazioni: Definizioni e caratteristiche dei sottostrati - Parte 1: Sottostrati per coperture discontinue; Parte 2 - Sottostrati murari; Strati di plastica e di gomma per il controllo del vapore; Membrane e materiale plastico e di gomma destinate ad impedire la risalita di umidità-Definizione e caratteristiche; Membrane bituminose per muratura destinate ad impedire la risalita di umidità-Definizioni e caratteristiche; Membrane bituminose armate per l'impermealizzazione di coperture; Membrane di materiale plastico e di gomma per l'impermealizzazione delle coperture; Membrane di materiale plastico e di gomma impermeabili all'umidità incluse membrane di materiale plastico e di gomma destinate ad impedire la risalita di umidità

del suolo; Membrane bituminose destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo; Strati bituminosi per il controllo del vapore» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «Istituto Ricerche e Collaudi Masini S.r.l.» - via Moscova 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «prodotti prefabbricati di calcestruzzo: Lastre alveolari; Elementi speciali per coperture; lastre per solai; Garage prefabbricati di calcestruzzo: Parte 1: Requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da elementi singoli a tutta dimensione; Scale; Elementi scatolari; Elementi da parete; Elementi da ponte» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «Istituto Ricerche e Collaudi Masini S.r.l.» - via Moscova 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove di tipo iniziale del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Rame e leghe di rame-Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento; Serbatoi di acciaio prefabbricati-Parte 2: Serbatoi orizzontali cilindrici a singola e a doppia parete per depositi fuori-terra di liquidi infiammabili e non infiammabili che possono inquinare l'acqua; Assemblaggi di tubi metallici ondulati di sicurezza per il collegamento di apparecchi domestici che utilizzano combustibili gassosi» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «Istituto Ricerche e Collaudi Masini S.r.l.» - via Moscova 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Caldaie domestiche indipendenti a combustibile solido-Potenza termica nominale non maggiore di 50 kW - Requisiti e metodi di prova; Apparecchi domestici a lento rilascio di calore alimentati a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

08A07996-08A07997

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, agli organismi Tecnica S.r.l., in Sanremo, e ISI S.r.l., in Canicatti.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 è stata emanata la direttiva 11 marzo 2002 del Ministro delle attività produttive sulle procedure per l'individuazione degli organismi di ispezione di «Tipo A». Sulla base della documentazione presentata sono stati emanati gli uniti decreti di abilitazione di cui si prega voler provvedere alla pubblicazione cumulativa per estratto nella forma seguente:

abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 7 ottobre 2008 i seguenti organismi:

Tecnica S.r.l., via Alessandro Volta n. 36 in Sanremo (Imola):

installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

ISI S.r.l., via Germania n. 54 in Canicatti (Agrigento) - ISI:

installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

08A07976

Avvio del procedimento per lo scioglimento di cinquanta società cooperative aventi sede nelle regioni: Lazio, Puglia, Campania e Basilicata.

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, dipartimento per la competitività, direzione generale per le piccole e medie imprese e gli Enti cooperativi, Ufficio IV, via Molise, 2 - 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIoglimento

COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA IL SENTIERO A R.L.	ROMA	LAZIO	03086700584	14/09/1984
2 PPTM ITALIA @MAIL VELOCEE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ACILIA (RM)	LAZIO	06269001001	28/09/2000
3 LA SILENZIOSA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ANZIO (RM)	LAZIO	80203270584	12/04/1984
4 ASS.NE PRODUTTORI PESCE BASSO TIRRENO E MAR DI SARDEGNA IL NURAGHE	ANZIO (RM)	LAZIO	06859080589	09/07/1984
5 LORELEY - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MAGLIANO ROMANO (RM)	LAZIO	07513400585	19/05/1986
6 GES.C.A.M. - GESTIONI COSTRUZIONI AURELIA MANUTENZIONI A R.L.	ROMA	LAZIO	04894810581	19/12/1980
7 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. CINCINNATO MARE 82	ROMA	LAZIO	05527490584	28/04/1982
8 COOPERATIVA EDILIZIA RIVIERA VERDE - SOCIETA' A R.L.	ROMA	LAZIO	80438170583	13/03/1957
9 AGECON - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	05728160580	10/09/1982
10 CANTINA SOCIALE VITICULTORI DI FRASCATI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FRASCATI (RM)	LAZIO	84002740581	12/07/1960
11 OCEANO PACIFICO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80414100588	30/07/1964
12 COOPERATIVA EDILIZIA FRUSINO A R.L.	ROMA	LAZIO	06757500589	15/11/1984
13 DANIFRA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80421990583	07/03/1962
14 VILLA LIETA PER DODICI SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	00360010581	11/03/1963
15 VILLA CATERINA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	96019310588	03/02/1954
16 LAVORO, ASSISTENZA E PROMOZIONE SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	06703070588	03/10/1984
17 M.I.VI. - MIMOSE E VIOLETTE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80097090585	29/03/1954
18 ROMA EST - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04779501008	24/10/1994
19 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA CARDELLINA A R.L.	ROMA	LAZIO	04142051004	23/03/1991
20 TI + SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06653961000	19/06/2001
21 G.C.M. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTEROTONDO (RM)	LAZIO	07496081006	14/04/2003
22 SILVANILLA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80401220589	04/07/1956
23 COOPERATIVA SILVO - AGRO - TURISTICA PAN - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OSTIA (RM)	LAZIO	08041020580	10/07/1987
24 TURRIS ROMANA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80421500580	16/12/1953
25 ISTITUTO PER LO STUDIO DEI MERCATI DEI CAPITALI - ISMEC - SOC. COOP. DI LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	02340320155	04/05/1975
26 C.T.S. - COMPAGNIA TRASPORTI SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	03534040583	05/03/1979
27 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CASSIA GARDEN A R.L.	ROMA	LAZIO	04987850585	14/07/1981
28 TRASVERSALE SOCIETA' COOPERATIVA DI RICERCA A R.L.	ROMA	LAZIO	97012480584	08/07/1981
29 3001 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ARDEA (RM)	LAZIO	05090100586	14/04/1981
30 VITA E BENESSERE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORTA NOVA (FG)	PUGLIA	03240310718	14/01/2003
31 COOPERATIVA SOCIALE LE CILIEGIE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ORDONA (FG)	PUGLIA	03245780717	10/03/2003
32 DELTA S. SOCIETA' COOPERATIVA	CORATO (BA)	PUGLIA	02400590986	21/03/2003
33 AREA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)	PUGLIA	03128030719	24/05/2001
34 SERVISERRE SOC. COOP. A R.L.	STORNARA (FG)	PUGLIA	03295360717	11/12/2003
35 LO STORNO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	STORNARA (FG)	PUGLIA	03125480719	16/05/2001
36 BONTA' DEL TAVOLIARE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN SEVERO (FG)	PUGLIA	03286420710	28/10/2003
37 AGRI SERVICE SOC. COOP. A R.L.	SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)	PUGLIA	03238380715	15/01/2003
38 SPAZIO 2 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04040600720	06/06/1989
39 DOMAURA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SOMMA VESUVIANA (NA)	CAMPANIA	04002091215	04/04/2001
40 GIUGNO 81 SOC. COOP. A R.L.	TORRE ANNUNZIATA (NA)	CAMPANIA	01975730639	26/06/1981
41 SERVIZI RAGIONIERI COMMERCIALISTI - SOC. COOP. SE.RA.CO. A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	06485410630	05/12/1991
42 GENERAL CATERING SERVICES - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SALENTO	CAMPANIA	03594520656	15/10/1999
43 CILENTO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRENTINARA (SA)	CAMPANIA	03485860566	28/10/1998
44 NONSOLO NERO SOCIETA' COOPERATIVA	EBOLI (SA)	CAMPANIA	04123280655	22/03/2004
45 ARCOBALENO - S.C.R.L.	VALLO DELLA LUCANIA (SA)	CAMPANIA	02810740650	20/03/1992
46 AZIENDA ASSOCIATA COMUNITA' DI LAVORO	POSTIGLIONE (SA)	CAMPANIA	82002550653	10/10/1979
47 S.G. SERVIZI GLOBALI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MORCONE (BN)	CAMPANIA	01227160627	10/04/2001
48 SOC. COOP. TIDE	POTENZA	BASILICATA	01623070768	08/08/2005
49 VILLAGE SPORT SOCIETA' COOPERATIVA	MOLITERNO (PZ)	BASILICATA	01624780761	15/09/2005
50 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. LA MARGHERITA	PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)	BASILICATA	01470980762	12/05/2001

08A08091

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**Proroga smaltimento scorte
del medicinale «Propofol Kabi»***Estratto provvedimento UPC n. 237 del 21 ottobre 2008*

Titolare: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Specialità medicinale: PROPOFOL KABI.

Tenuto conto delle motivazioni e delle rassicurazioni portate da cdesta Azienda: lotti delle confezioni della specialità medicinale «ROPOFOL KABI»:

A.I.C. n. 036849014/M - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 5 fiale da 20 ml;

A.I.C. n. 036849026/M - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino da 20 ml;

A.I.C. n. 036849038/M - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini da 20 ml;

A.I.C. n. 036849040/M - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini da 20 ml;

A.I.C. n. 036849053/M - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino da 50 ml;

A.I.C. n. 036849065/M - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini da 50 ml;

A.I.C. n. 036849077/M - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 15 flaconcini da 50 ml;

A.I.C. n. 036849089/M - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino da 100 ml;

A.I.C. n. 036849091/M - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini da 100 ml;

A.I.C. n. 036849103/M - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 15 flaconcini da 100 ml;

A.I.C. n. 036849115/M - «20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino da 50 ml;

A.I.C. n. 036849127/M - «20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini da 50 ml;

A.I.C. n. 036849139/M - «20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 15 flaconcini da 50 ml,

possono essere dispensati al pubblico per ulteriori sessanta giorni, a partire dal 5 novembre 2008 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/415 del 23 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 2008 senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08187**Proroga smaltimento scorte
del medicinale «Sabril»***Estratto provvedimento UPC n. 238 del 29 ottobre 2008*

Società: Sanofi Aventis S.p.A.

Specialità medicinale: SABRIL.

Considerate le indicazioni terapeutiche della specialità in oggetto ed al fine di evitare interruzioni di trattamento, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «SABRIL» A.I.C. n. 027443011 - 50 compresse rivestite 500 mg A.I.C. n. 027443047 - «500 mg granulato per soluzione orale» 50 bustine, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 5 novembre 2008, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/416 del 23 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 2008, n. 184, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08188**Proroga smaltimento scorte
del medicinale «Boostrix»***Estratto provvedimento UPC. N. 239 del 29 ottobre 2008*

Società: Glaxosmithkline S.p.A.

Specialità medicinale: BOOSTRIX.

Considerate le indicazioni terapeutiche della specialità in oggetto ed al fine di evitare situazioni di stock out, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «BOOSTRIX»:

A.I.C. n. 034813016 - 0,5 ml 1 flaconcino di sospensione iniettabile Dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813028 - 0,5 ml 10 flaconcini di sospensione iniettabile Dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813030 - 0,5 ml 20 flaconcini di sospensione iniettabile Dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813042 - 0,5 ml 25 flaconcini di sospensione iniettabile Dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813055 - 0,5 ml 50 flaconcini di sospensione iniettabile Dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813067 - 0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago di sospensione iniettabile Dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813079 - 0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile Dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813081 - 0,5 ml 20 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile Dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813093 - 0,5 ml 25 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile Dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813105 - 0,5 ml 50 Siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile Dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813117 - 0,5 ml 1 siringa preriempita con ago di sospensione iniettabile Dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813129 - 0,5 ml 10 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile Dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813131 - 0,5 ml 20 Siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile Dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813143 - 0,5 ml 25 Siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile Dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813156 - 0,5 ml 50 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile Dtpa vaccino,

possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 29 ottobre 2008, data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento UPC/II/365 del 8 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 2008, n. 178, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08189**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione
in commercio del medicinale «Motilium»***Estratto provvedimento UPC/II/607 del 24 ottobre 2008*

Specialità medicinale: MOTILIUM.

Confezioni: 024953022 - «1 mg/ml sospensione orale» 1 flacone 200 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: BE/H/0106/003/II/016.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica - Modifica stampati.

Modifica apportata: Armonizzazione delle informazioni chimiche e farmaceutiche del domperidone 1 mg/ml sospensione orale: R033812-F045 Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 6.1-6.3 e 6.6 e conseguenti modifiche al foglio illustrativo e alle etichette.

Il trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate nel presente provvedimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08185

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione
dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplinare dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto quanto segue:

1) hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

RAGIONE SOCIALE	SEDE		
MARCHIO			
PIARGENT DI MARTINI PIETRO E C. SNC	VIA GREGORIO ANTINUCCI N. 23	00125 ROMA	945 RM
PALOMBO CORRADO LIVIO	VIA DEL COMUNE N. 58	00049 VELLETRI	1311 RM
GIORGI RENZO	VIA COLLICELLO 30	00049 VELLETRI	1411 RM
FALCONI CLAUDIA	VIA DELL'ORSO 73	00186 ROMA	1315 RM
BOSCO CARLO	VIA NOMENTANA 211	00161 ROMA	979 RM
CAPOGNA SILVIA	VIA MAREMMANA INF. 102	00012 GUIDONIA	1388 RM
QUATTROCIOCCHI FILIBERTO	VIA PIETRO GASPARRI 71	00168 ROMA	1273 RM
NOBILI GIAN PIERO	VIA QUIRINO MAJORANA 171	00152 ROMA	479 RM
ZANETTI LUIGI	VIA DEL PIGNETO 105	00176 ROMA	365 RM
CESARINI CLAUDIO	VIA BUONARROTI 29	00185 ROMA	729 RM
VOLPE GIUSEPPE	VIA S. LEONE N. 3	00060 CAPENA	628 RM
CHIOMINTO LIVIO	CORSO DELLA REPUBBLICA 424	00049 VELLETRI	756 RM
ESSEGIART DI GIACINTA BRUNO	VIA BORGOSERIA 22	00166 ROMA	1281 RM
PERNA ANTONINO	VIA GIUSEPPE DEZZA 8C	00152 ROMA	567 RM
MENCI ROBERTO	VIA GIUSEPPE SACCONI 5	00196 ROMA	1247 RM
LA PEPITA DI VICINI FULVIA	VIA QUATTRO NOVEMBRE 4	00043 CIAMPINO	1336 RM
ESTRO LABORATORIO ORAFO SAS DI			
CAPPONI MARIO & C.	VIA NOMENTANA 57	00161 ROMA	605 RM
PORZIO GENNARO	VIA FABIO MASSIMO 90	00192 ROMA	426 RM

2) hanno subito il ritiro del marchio per decadenza:

RAGIONE SOCIALE	SEDE		MARCHIO
DAVID ALESSANDRO	PIAZZA REGINA MARGHERITA 11	00036 PALESTRINA	1169 RM
SCORTECCI SAS DI STEFANO SCORTECCI	PIAZZA S. CHIARA 49	00186 ROMA	1079 RM
MATTEI FABIO	VIA URBANO II 9-11	00167 ROMA	634 RM
MERO E ANGELINI SNC			
DI MERO ANTONIO E ANGELINI ARMANDO	PIAZZA DELLA ROTONDA 67	00186 ROMA	
484 RM			
CORRERELLA GIANCARLO	VIA DELL'ORSO 68	00186 ROMA	255 RM
BONADUCE RENATO	VIA VAL SOLDA 55	00141 ROMA	410 RM
DEL MONTE MAURIZIO	VIA DEL PORTICO D'OTTAVIA 11	00186 ROMA	1151 RM
AURARIA SNC DI FRADIANI MARCELLO			
E ALESSIO TIRINATO	CORSO DELLA REPUBBLICA 85	00040 CASTELGANDOLFO	1373 RM
NICOTRA DI SANGIACOMO ALESSANDRO	VIA DEL GOVERNO VECCHIO 128	00186 ROMA	1279 RM
GOLD STAR SAS DI STELLA MASSIMO E C.	VIALE FRANCIA 30	00045 GENZANO DI ROMA	1397 RM
MANUEL DI DE LUCENTI DONATELLA			
E C. SNC	VIA P. FERDINANDO QUAGLIA 46	00133 ROMA	1285 RM
KARMA BLUE SRL	VIA MARCHE 54	00187 ROMA	1384 RM
GIORGINI FRANCESCA	VIA DEL BOSCHETTO 109	00184 ROMA	1185 RM

3) hanno ottenuto la riattribuzione del marchio di identificazione:

RAGIONE SOCIALE	SEDE		MARCHIO
EMMEGI DI ANCONA MARCO E C. SAS	VIA DUCCIO GALIMBERTI 31	00136 ROMA	808 RM
VATTERMOLI CLAUDIO	VIA BOEZIO 92/C	00193 ROMA	1282 RM

08A07975

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione AIC/N n. 1817 del 22 settembre 2008 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "TRALENIL"». (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 241 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 29 ottobre 2008).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, alla pag. 39, quart'ultimo rigo, dove è scritto: «Confezione: AIC n. 036912020 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.», leggesi:

«**CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA** Confezione: AIC n. 037941010 - «100 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml - RNR: Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.».

08A08181

Comunicato relativo al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante: «Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 7 luglio 2008).

Il titolo del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 4 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituito dal seguente: «Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.».

08A08201

ITALO ORMANNI, direttore

ALFONSO ANDRIANI, redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

(GU-2008-GU1-262) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici

Piazza Verdi 10, 00198 Roma

fax: 06-8508-4117

e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale	€ 309,00
		- semestrale	€ 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale	€ 682,00
		- semestrale	€ 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € 295,00
- semestrale € 162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € 85,00
- semestrale € 53,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 1 1 0 8 *

€ 1,00